

(N. 2390)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 maggio 1952 (V. Stampato N. 2671)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 MAGGIO 1952

Ammasso per contingente del grano raccolto nel 1952

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ammasso del frumento di produzione nazionale, del raccolto 1952, sarà effettuato per contingente, anzichè per la totalità del prodotto come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, ratificato con modificazioni con la legge 11 febbraio 1952, n. 69.

Il contingente nazionale sarà determinato dal Ministro per l'agricoltura di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'ammasso di cui al precedente articolo sono richiamate in vigore le disposizioni contenute nella legge 10 luglio 1951, n. 541.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.